



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 02/2005

Il sottoscritto T.V. (CP) Domenico MORELLO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

- **VISTE:** le proprie Ordinanze nr.21/86 e successive modifiche ed integrazioni e nr.21/99 con cui sono stati approvati rispettivamente, il Regolamento di Sicurezza per le Operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso ed il Regolamento per l'esercizio del Campo Boe del Porto Isola di Gela;
- **CONSIDERATA :** la violenta mareggiata che ha interessato il litorale di Gela nelle giornate del 26 e 27/12/2004 che ha causato danni strutturali all'intera diga foranea del porto Isola di Gela;
- **VISTO:** il Verbale della Commissione Locale ex art.48 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione con il quale è stato espresso, all'unanimità, giudizio di inagibilità dell'intera diga del porto isola di Gela ;
- **VISTA :** la propria Ordinanza nr.43/2004 del 28.12.2004 – **da considerarsi vigente sino a quando non vengano ripristinate le originarie condizioni di sicurezza della diga foranea dl porto isola di Gela** – con la quale è stato indetto l'ormeggio, la sosta, l'ancoraggio, la navigazione nonché l'espletamento di operazioni commerciali a tutte le navi mercantili limitatamente al porto isola- diga foranea di Gela
- **VISTO:** il Verbale della riunione tenutasi in data 11.01.2005 presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela alla presenza dei rappresentanti dei servizi tecnico nautici del porto di Gela e le risultanze dello stesso;
- **VISTA:** L'Ordinanza nr.15-168/Gab. 12/A-10 di S.E. il Prefetto di Caltanissetta del 13. 01. 2005 con la quale è stato ordinato l'utilizzo della testata del pontile del porto isola di Gela esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'attività di raffinazione dei

prodotti petroliferi fino all'avvenuto ripristino delle originarie condizioni di sicurezza della diga foranea individuando l'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela quale Autorità incaricata dell'esecuzione della Ordinanza medesima nonché a disciplinare le modalità di esercizio delle operazioni portuali e commerciali;

- **VISTA:** la nota prot. nr. 520/01 del 14.01.2005 del Superiore Compartimento Marittimo di Porto Empedocle con la quale è stata nominata la Commissione Locale al fine di effettuare il collaudo dei lavori di adeguamento della testata del pontile del porto isola di Gela ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione
- **VISTO:** il Verbale della Commissione di Ispezione ex art.48 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.
- **RILEVATO:** che la citata Commissione, all'unanimità, ha espresso il proprio giudizio di operatività della testata del pontile del porto isola di Gela;
- **VISTI:** gli artt. 62,63, 65, 66, 68 e 81 del Codice della Navigazione (R.D. 327/42) e gli artt. 59,60,62, 65,69,83,85 ed 87 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.
- **RITENUTO:** necessario, per ragioni connesse alla sicurezza portuale, delle navi impegnate in operazioni commerciali e delle persone e cose, disciplinare le modalità di svolgimento delle attività portuali secondo particolari prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già normate nonché attraverso il rinforzo di alcuni servizi portuali proporzionato alla pericolosità dello spazio portuale interessato dalle operazioni commerciali;
- **RILEVATO :** infine che sia la tipologia dei prodotti movimentati in testata pontile che l'incidenza delle condizioni meteomarine (vento, correnti e stato del mare) richiedendo l'adozione di particolari precauzioni al fine di salvaguardare la sicurezza dell'intero sito portuale

ORDINA

Articolo 1

Fatta salva l'acquisizione di eventuali futuri diversi elementi valutativi è consentito alle navi l'ormeggio, il disormeggio e lo svolgimento delle operazioni commerciali in testata pontile del porto isola di Gela, lato di levante e lato di ponente, secondo le sotto elencate prescrizioni:

- Lato di levante, per una lunghezza fuori tutto di metri 180 e per un pescaggio massimo consentito di metri 9,00 (29.06 piedi);
- Lato di ponente per una lunghezza fuori tutto di metri 180 e per un pescaggio massimo consentito di metri 8,00 (26,03 piedi)

Per navi di lunghezza superiore a quella sopra indicata- e fermo restando l'obbligo tassativo per quanto concerne il pescaggio – l'ormeggio verrà autorizzato di volta in volta dal Comandante del porto sentito il parere della locale Corporazione dei piloti.

Articolo 2

Al peggioramento delle condizioni meteomarine tali per cui le operazioni commerciali di carica/scarica nonché la stessa sicurezza delle navi presenti al pontile non risultino garantite le operazioni commerciali stesse dovranno essere immediatamente sospese e le navi disormeggiate e poste in rada a cura della Corporazione dei Piloti.

Articolo 3 **(Disciplina dell'ormeggio)**

Per tutte le navi di stazza lorda superiore alle 5.000 (cinquemila) tonnellate- considerata l'altezza del piano di calpestio sul livello del mare che rende difficoltose le manovre di ormeggio nonché la pericolosità dei prodotti movimentati – è fatto obbligo di utilizzo di nr.2 (due) squadre di ormeggiatori.

In fase di disormeggio, al fine di liberare rapidamente le bitte e poter accompagnare i cavi delle navi, è fatto obbligo della presenza di nr. 2 (due) squadre di ormeggiatori.

Qualora, per le particolari condizioni meteomarine, si renda necessario a giudizio della Corporazione dei Piloti l'utilizzo di nr.2 (due) squadre di ormeggiatori e nr. 2 (due) barche anche per le navi di stazza lorda inferiore alle 5.000 tonnellate- considerate le condizioni di sicurezza da salvaguardare sulla testa pontile nonché lo scenario operativo cui si andrà ad operare che richiede l'adozione di particolari precauzioni- la Corporazione dei Piloti di Gela ne potrà disporre l'utilizzo.

Articolo 4 **(Disciplina del servizio di rimorchio)**

Per tutta la durata di vigenza della presente Ordinanza ed in deroga a quanto stabilito all'art. 1 dell' Ordinanza nr 27/01 del 04.12.2001 di questo Ufficio è fatto obbligo a tutte le navi di stazza lorda superiore alle 5.000 (cinquemila) tonnellate- durante le manovre di ormeggio e disormeggio – di utilizzo di nr.2 (due) rimorchiatori.

Qualora, per le particolari condizioni meteomarine, si renda necessario a giudizio della Corporazione dei Piloti l'utilizzo di nr. 2 (due) rimorchiatori anche per navi di stazza lorda inferiore alle 5.000 tonnellate – considerate le condizioni di sicurezza da salvaguardare sulla testata pontile nonché lo scenario operativo cui si andrà ad operare che richiede l'adozione di particolari precauzioni- la Corporazione dei Piloti ne potrà disporre l'utilizzo.

Durante tutto il periodo di vigenza della presente Ordinanza è fatto obbligo alla Società Siciliana Salvataggi e fino a nuova disposizione a mantenere in armamento ed equipaggiare tutti e tre i rimorchiatori presenti al porto isola di Gela. La predetta Società dovrà effettuare il servizio di assistenza alle navi presenti agli accosti in testata pontile, per tutto il tempo di permanenza ai posti di ormeggio, con nr.2 (due) rimorchiatori, nonché a mantenere il terzo rimorchiatore in assetto costante h24 di guardia, quest'ultimo da utilizzare sia in servizio di rimorchio che per esigenze di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, secondo disposto di cui all'art.8 comma 4 del vigente regolamento speciale per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Gela.

Qualora per esigenze legate al servizio di rimorchio, dovesse rendersi necessario utilizzare un secondo rimorchiatore, oltre a quello di guardia, uno dei due rimorchiatori in assistenza alle navi in diga potrà essere temporaneamente distolto dal servizio di assistenza alle navi e destinato a coadiuvare il primo nell'espletamento del servizio del rimorchio, riprendendo a fornire il servizio di assistenza, una volta terminate le manovre di rimorchio.

Con esclusione di quanto normato al precedente capoverso, considerato che il Rimorchiatore avente tipologia "fire fighting" nonché potenza di 4.500 cavalli è il Rimorchiatore denominato "Vincenzo M." si dispone che uno dei due rimorchiatori in assistenza alle navi presenti in testata pontile dovrà essere obbligatoriamente il citato Vincenzo M.

Articolo 5 **(Mezzi anti/disinquinamento)**

Fermo restando quanto stabilito nell'Ordinanza di questo Ufficio nr.19/97 del 05.09.1997 per tutta la durata di vigenza della presente Ordinanza si dispone che il mezzo impiegato in diga foranea – giusta quanto disposto dall'art.1) punto nr.5) – dovrà essere impiegato, con le stesse modalità, in testata pontile.

Considerato altresì il potenziale pericolo che la materiale stesura delle panne galleggianti intorno alle navi durante lo svolgimento delle operazioni commerciali potrebbe arrecare – qualora si rendesse necessario allontanarle immediatamente dal punto di ormeggio – si dispone che sia mantenuto, in pronto intervento h24, un ulteriore mezzo, diverso da quelli indicati nell'Ordinanza nr. 19/97, in grado di procedere all'immediata stesura delle panne ubicate sia sul lato di levante che su quello di ponente della testata pontile che, in virtù della loro lunghezza, risultano in grado di isolare la zona che dovesse eventualmente essere interessata da spandimenti in mare di sostanze inquinanti.

Sarà cura della Società concessionaria del servizio, al fine di garantire una protezione totale dello specchio acqueo interessato da eventuali sversamenti, curare la stesura in modo permanente, al di sotto del pontile ed in prossimità ed in prossimità dei sopra indicati punti cui risultano raccolte le panne galleggianti, di ulteriori panne galleggianti al fine di evitare eventuali trafiletti di prodotto al di sotto del pontile citato.

Articolo 6 **(Ormeggio notturno in testata pontile)**

Considerati gli accorgimenti posti in essere sulla testa pontile dalla Raffineria di Gela S.p.A. con il potenziamento del sistema di illuminazione precedentemente esistente l'ormeggio notturno di navi in testata pontile sarà temporaneamente consentito con calma di vento, di mare e corrente e comunque sentito il parere favorevole del pilota di servizio.

Articolo 7 **(Pontiletto quota 1.300)**

Rilevata la particolare posizione degli ormeggi al pontiletto quota 1.300 e la mancanza di punti di riferimento a terra nelle ore notturne si dispone – fatti salvi casi eccezionali di comprovata ed assoluta necessità da valutarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima sentito il pilota di servizio – che l'ormeggio in tale sito portuale sia consentito soltanto nelle ore diurne .

E' estesa anche al presente punto di ormeggio la disposizione di cui all'art. 25 dell'Ordinanza nr.21/86 del 25.06.1986 relativa all'obbligo della nave di lasciare l'ormeggio - con conseguente trasferimento in rada in attesa di espletare le formalità, di partenza - non appena la stessa abbia ultimato le operazioni relative alla caricazione o alla scarica.

Articolo 8

(Interdizione della testata pontile ai veicoli ed ai non autorizzati)

La Raffineria di Gela è obbligata - mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dalla zona impegnata dalle operazioni di carico/scarico di prodotti

- A transennare la zona di accesso alla testata pontile.

All'interno della zona interessata dalle operazioni commerciali è interdetto tassativamente l'accesso di qualunque veicolo (esclusi ovviamente eventuali mezzi di soccorso) nonché l'accesso di persone che non siano espressamente autorizzate.

E' vietato fumare agli autorizzati ad accedere in tale zona e comunque porre in essere qualunque azione (es: utilizzo di accendini e quant'altro di assimilabile) tali da arrecare serio nocumento o pericolo all'intera sicurezza portuale.

Dovrà altresì essere garantito un sistema di controllo (a discrezione della Raffineria di Gela S.p.A.) tale da consentire la registrazione, sia dell'entrata che dell'uscita, delle persone autorizzate ad accedere a tale zona interdetta in modo da avere un pronto riscontro, in qualunque momento, del numero totale delle persone presenti in tale area. Al di fuori della zona interdetta e lungo il lato di ponente del pontile dovranno essere realizzati, mediante apposita segnaletica orizzontale, idonei posti di parcheggio per le auto le quali dovranno essere orientate in direzione della radice del pontile in modo da garantire un rapido allontanamento dalla zona in caso di necessità.

Tali punti di sosta delle auto dovranno essere singolarmente riservati rispettivamente all'Autorità Marittima, ai mezzi delle Forze di Polizia ivi presenti, ai servizi portuali (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori ecc.) al fine di evitare l'insorgere di qualunque problema di sorta.

Articolo 9

(Servizio di Trasporto di persone e cose con mezzi nautici)

In parziale deroga a quanto stabilito dall'art.2 del Regolamento per il Servizio di Ormeggio e Disormeggio nel porto e rada di Gela e Licata e per servizio barcaioli nel porto di Gela approvato con Ordinanza nr.15/94 del 24.06.1994 di questo Ufficio, l'accesso a bordo delle navi impegnate in operazioni in testata pontile o l'eventuale sbarco/imbarco di marittimi o il trasporto di cose ecc. dovrà avvenire utilizzando quale punto di approdo o di partenza i bittoni posti rispettivamente a levante ed a ponente della testata pontile, posti a distanza di sicurezza dalle unità impegnate nello svolgimento di operazioni commerciali e già dotate di idonee scalinate di accesso/discesa al/ dal pontile soprastante.

E' fatto obbligo alla Raffineria di Gela S.p.A. di realizzare intorno alle bitte ivi esistenti, al fine di essere rese ben visibili, un' adeguata delimitazione attraverso la realizzazione a terra di strisce di colore giallo nonché curare la totale pulizia della zona in questione.

Qualora non risulti possibile effettuare tale manovra per motivi contingenti del momento, analogamente a quanto sancito nel citato Regolamento, il servizio verrà espletato dal porto rifugio di Gela.

Qualora il marittimo da sbarcare o imbarcare debba espletare formalità presso il locale posto di Polizia di Frontiera o presso il locale posto di controllo della Guardia di Finanza il servizio barcaioli – considerata l'interdizione della testata del pontile- dovrà prelevare sottobordo alla nave il marittimo (lato opposto alla fiancata della nave accostata alla testata pontile, analogamente a quanto già previsto per gli sbarchi in diga foranea) o dalla zona sopra indicata dei bittoni, farlo sbarcare presso le scalette esistenti in testata pontile lato levante o lato ponente, attendere l'espletamento da parte del marittimo delle necessarie formalità presso i locali Comandi esistenti, reimbarcare lo stesso ed accompagnarlo per l'imbarco sottobordo alla nave.

Lo sbarco dalla nave fino al bittone, compresa la sosta eventuale per l'espletamento delle formalità del marittimo presso i Comandi di Polizia e/o della GdF. è da intendersi quale unico

viaggio. A tal proposito la Raffineria di Gela S.p.A. è obbligata a creare idonei percorsi transennati sia dal lato di levante che dal lato di ponente della testata pontile tali per cui il marittimo sia in grado di raggiungere i citati Comandi di Polizia senza che possa avere libero accesso alla rimanente zona interdetta della testata pontile.

Articolo 10 **(Servizio delle Guardie ai fuochi)**

Giusto quanto disposto all'art.9 dell'Ordinanza nr. 85/85 del 02.05.1985 di quest'Ufficio, primo capoverso, che prevede il rinforzo del servizio in relazione alle circostanze contingenti, si dispone – per tutto il periodo di vigenza della presente Ordinanza – che per le navi di stazza lorda uguali o superiori alle 5.000 tonnellate il numero di guardie ai fuochi sia di nr.2 (due) e per le navi di stazza lorda superiori alle 10.000 tonnellate il numero di guardie ai fuochi sia elevato da nr.2 (due) a nr. 3 (tre).

Per le navi di stazza lorda inferiore alle 5.000 tonnellate il numero di guardie ai fuochi sia di numero 1 (uno).

Articolo 11 **(Disposizioni finali)**

Tutti i presidi e le normative di sicurezza a carico della Raffineria di Gela S.p.A. vigenti in diga foranea si intendono automaticamente applicati alla testata pontile (es: personale preposto alla chiusura valvole ecc).

Sulla testata del pontile sia dal lato di levante che dal lato di ponente dovranno essere garantite - durante le operazioni di caricazione/dscarica – dalla Raffineria di Gela nr. 2 (due) squadre di Vigili del fuoco pronti all'intervento, in caso di necessità , ed utilizzo dei cannoncini antincendio ivi esistenti. E' fatto altresì obbligo alla Raffineria di Gela di curare l'immediata rimozione di ponteggi, impalcature e quant'altro utilizzato durante i lavori di adeguamento della testata pontile, nonché la rimozione di eventuali spezzoni di cavi d'ormeggio presenti sui parabordi di levante e ponente.

Articolo 12

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca non più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del vigente Codice della Navigazione.

Articolo 13

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza

Gela 17.01.2005

F. to
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Domenico Morello